

Violazione dei termini - Nullità del lodo - Sussistenza - Carenza radicale di "potestas decidendi" degli arbitri - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Fase rescissoria davanti alla corte di appello - Ammissibilità.

Il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è - benché nullo - emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 24/02/2006